



# CITTÀ DI SQUILLACE

*Provincia di Catanzaro*

---

CAP 88069 - Tel. 0961/914020 - Fax.0961/914019- email: [sindacosquillace@libero.it](mailto:sindacosquillace@libero.it)

## *Piano triennale (2013-2015) di prevenzione della corruzione*

(a carattere provvisorio e transitorio)  
ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9, legge 6 novembre 2012, n.  
190

***Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale  
n.26 del 25/03/2013***

# INDICE

## **Premesse.**

La Legge 6 Novembre 2012 n. 190. Contenuti ed applicazioni.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Tempi di approvazione del Piano Triennale della corruzione.

Supporto delle Prefetture.

Prime indicazioni applicative.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione del Comune di Squillace.

Il Piano Provvisorio anticorruzione. Finalità.

## **IL PIANO PROVVISORIO ANTICORRUZIONE: CONTENUTI.**

- A. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione dell'Ente.
- B. Individuazione delle tipologie di attività a più elevato rischio di corruzione per singolo servizio ex D.P.R. 194/1996.
- C. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.
- D. Misure specifiche di prevenzione alla corruzione.
- E. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
- F. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

### **1. *Premesse.***

Sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' 'illegalità' nella pubblica amministrazione" emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 - ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 - ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012 n. 110. In particolare, la Convenzione dell' Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è

stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116. La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze. Occorre richiamare in materia di contrasto alla corruzione anche le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il G.R.E.C.O. (Groupe d'Etats Contre la Corruption) e l'Unione europea riservano alla materia. Tali misure internazionali, così come l'ONU, si prefiggono l'obiettivo di implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali. ( Si veda la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## **2. *La Legge 6 Novembre 2012 n. 190. Contenuti ed applicazioni.***

Con la legge n. 190 del 2012 è stata individuata nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all'articolo 13 del D.LGS. n. 150/2009, l'Autorità Nazionale Anticorruzione cui sono stati affidati e funzioni ed i compiti elencati nell'art. 1 comma 2 lettera da a) a g) ed accordati poteri ispettivi secondo quanto previsto nel successivo comma 3;

In particolare i compiti attribuiti alla Autorità Nazionale risultano essere i seguenti:

collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

approvare il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

analizzare le cause e i fattori della corruzione ed individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione ed il contrasto;

esprimere pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, II comma, del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi ed individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter introdotto dalla legge n. 190/2012;

esercitare la vigilanza e il controllo sulla effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge n. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

referire al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quest'ultimo, anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale

istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

A livello periferico, la legge n. 190 ha previsto che tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Negli enti locali in particolare è la stessa legge n. 190 ad individuare il Responsabile nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione sono attribuiti i seguenti compiti:

proporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'organo di indirizzo politico per l'approvazione il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione);

definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;

verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano;

proporre la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

verificare, d'intesa con il Dirigente/Responsabile competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web della amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmettere la medesima all'organo di indirizzo;

g) riferire, nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Dirigente/Responsabile lo ritenga opportuno, sull'attività svolta.

## **2.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione.**

Ai diversi livelli dei soggetti coinvolti (livello nazionale e livello periferico) la legge n. 190 fa corrispondere altrettanti livelli documentali.

Tra i compiti che la legge assegna all'Autorità nazionale anticorruzione, vi rientra l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A livello periferico, invece, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio.

Gli enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza.

## **2.2. Tempi di approvazione del Piano Triennale della corruzione.**

A regime, il termine per l'approvazione del Piano da parte dell'organo di indirizzo politico è

stato fissato dalla legge 190/2012 al 31 gennaio di ogni anno.

Per l'anno 2013, però, in fase di prima applicazione delle disposizioni anticorruzione, il termine di approvazione è stato prorogato al 31 marzo 2013 dall'articolo 34 bis del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012).

Per ciò che più propriamente concerne gli enti locali, inoltre, i commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge n. 190, rinviano a successive intese, assunte in sede di Conferenza unificata, la fissazione degli adempimenti e dei termini riservati agli enti locali per la stesura del Piano.

In particolare, il comma 60 testualmente recita: "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata ed al Dipartimento della funzione pubblica (omissis)".

### **2.3 Supporto delle Prefetture.**

Il comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 190 prevede espressamente che "ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta fornisce il necessario supporto tecnico ed informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati ed adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione".

### **2.4 Prime indicazioni applicative.**

Le prime indicazioni applicative per la effettiva operatività della legge n. 190 del 2012 sono state fornite dalla Circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Servizio Studi e Consulenza Trattamento del Personale in data 25 gennaio 2013.

Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 2013 (in G.U. n. 32 del 07 febbraio 2013) è stato altresì istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione che ha recentemente emanato le "Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da

parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190", sottolineando che "l'approvazione della recente legge n. 190 del 2012 rappresenta per il nostro Paese l'occasione per introdurre nuove misure e migliorare quelle esistenti con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della pubblica amministrazione".

## ***3 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione del Comune di Squillace.***

Il Sindaco del Comune di Squillace, in considerazione del ridotto numero dei dipendenti e delle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ente, con proprio Decreto n. 5 del 25.03.2013 ha individuato il Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione anche se il medesimo svolge, altresì, le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica in virtù del Decreto Sindacale n. 6 del 04.12.2012.

Il Sindaco ha quindi proceduto alla nomina del Segretario Comunale attualmente in servizio Dott.ssa Caterina Barni.

Il Decreto Sindacale n. 5 del 25 marzo 2013 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente. 4. Il Piano Provvisorio anticorruzione: finalità.

Gli Enti Locali potrebbero attendere per l'approvazione del Piano in argomento le intese assunte in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della stessa legge n. 190 del 2012.

Tali intese dovrebbero essere formalizzate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e, quindi, entro il 28 marzo 2013: ad oggi, in fase di stesura del presente Piano le intese in questione non risultano essere state adottate.

Tuttavia la legge n. 190 del 2012 precisa che la proposta di Piano deve essere tempestivamente predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Infatti qualora nell'ente fosse commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione sarebbe chiamato a risponderne personalmente qualora non potesse dimostrare di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sulla sua applicazione ed osservanza.

Stante quanto sopra è stato ritenuto opportuno elaborare e proporre all'approvazione un Piano che abbia carattere provvisorio e transitorio in attesa che vengano raggiunte le citate intese, in seno alla Conferenza unificata, per poi procedere alla definitiva stesura secondo gli indirizzi che verranno espressi.

## **PIANO PROVVISORIO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI SQUILLACE - CONTENUTI.**

### **A. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE NELL'ENTE**

Il Comune di Squillace risulta ad oggi suddiviso in due Aree organizzative:

Area 1 - Amministrativo, Contabile;

Area 2 - Tecnica.

A capo dell'Area 1 risulta nominata una dipendente comunale con attribuzione della relativa posizione organizzativa mentre la titolarità dell'Area 2 è stata conferita al Segretario Comunale.

Sono ritenute tipologie di attività ad elevato rischio di corruzione per tutte le articolazioni organizzative dell'Ente tutti i procedimenti di:

carattere autorizzatorio;

carattere concessorio;

concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e ad enti pubblici o privati;

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture;

concorsi e selezioni per il reclutamento di personale e per le progressioni in carriera;

gestione beni demaniali e patrimoniali.

### **B. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE PER SINGOLI SERVIZI EX D.P.R. 194/1996.**

Oltre alle attività di cui alla precedente sezione del presente Piano, sono considerate a più elevato rischio di corruzione le seguenti tipologie di attività per i singoli servizi dell'Ente.

1) Area 1 - Amministrativo-Contabile

gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione;

attività di levata dei protesti cambiari;  
gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali in genere, attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni (Accertamenti con adesione);  
gestione società partecipate dal Comune per quanto di competenza.

1 a. Area 1 - Servizio Polizia Locale.

Comminazione e riscossione delle sanzioni del CDS

vigilanza e verifiche di pubblica sicurezza;

attività legate a verifiche e controlli in materia di commercio;

2) Area 2 - Area Tecnica

scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture con particolare attenzione alle procedure in "economia";

approvazione di variante in corso d'opera di lavori e contabilità dei lavori;

rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione (permessi, SCIA, etc.);

verifiche ed ispezioni di cantiere;

urbanistica negoziata (pian attuativi e piani particolareggiati);

pianificazione urbanistica generale ed attuativa.

### **C. MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE.**

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, tutti i procedimenti amministrativi devono essere conclusi con provvedimenti espressi, assunti in forma di Deliberazioni della Giunta o del Consiglio Comunale o di Determinazioni del Responsabile di Settore ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, etc.).

Gli atti in questione devono essere pubblicati secondo le procedure e con le tempistiche di legge e devono, inoltre, essere accessibili a chiunque a tempo indeterminato nel rispetto delle normative di settore.

Tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo di qualsivoglia natura essi siano e da qualunque organo siano adottati devono riportare, in premessa e/o in narrativa, la puntuale descrizione del procedimento e l'elencazione degli atti precedenti e/o propedeutici al provvedimento finale consentendo così a chiunque vi abbia interesse per finalità consentite dalla legge di poter ricostruire e comprendere agevolmente tutte le fasi del procedimento stesso e di poter conoscere tutti gli organi e/o tutti i soggetti che vi sono stati coinvolti.

Tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo devono, inoltre, essere puntualmente motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto al fine di consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

### **D. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE**

Con appositi e separati provvedimenti il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà definire:

procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

meccanismi per garantire, d'intesa con il Responsabile di Settore competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici nel cui ambito e' più elevato il rischio che siano commessi

reati di corruzione;

modalità di individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

**E. MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.**

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e' oggetto del piu' ampio Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva ai sensi del D. Lgs. 150/2009.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa con il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2012.

**F. MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON LA STESSA STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, ANCHE VERIFICANDO EVENTUALI RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITÀ SUSSISTENTI TRA I TITOLARI, GLI AMMINISTRATORI, I SOCI E I DIPENDENTI DEGLI STESSI SOGGETTI E I DIRIGENTI E I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE.**

Le verifiche in oggetto saranno svolte in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa con il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 28.12.2012.

**Squillace, 25/03 0./2013**

**Il Responsabile della prevenzione della corruzione  
Il Segretario Comunale  
*Dott. Domenico Paravati***